

Modelli Intrastat, tutte le novità 2022 *Semplificazioni e obbligo di indicare nuovi dati*

Sommario

Sommario.....	1
1. Novità e ultimi provvedimenti a cura di Roberta Coser e Claudio Sabbatini	1
2. Adempimenti, scadenze fiscali e previdenziali A cura di Paolo Sardi.....	15
3. Modelli Intrastat, tutte le novità 2022 Semplificazioni e obbligo di indicare nuovi dati Dario Cozzi, Michele Meroni, Claudio Sabbatini – La Settimana Fiscale n. 5/2022.....	16

1. Novità e ultimi provvedimenti

a cura di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

- **Legge europea/Bilancio**

Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (GU 17 gennaio 2022, n. 12)

Legge europea 2019-2020: novità in tema di bilanci, Iva e sanzioni

La **Legge europea 2019-2020** contiene «*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea*».

Fra le novità segnaliamo le seguenti.

1) Bilancio individuale (articolo 24): a) al comma 6, dell'articolo 2423-ter, Codice civile è stato aggiunto un nuovo periodo al fine di prevedere che, fermo restando il divieto generalizzato di compensazione di partite, nei casi in cui la **compensazione** è ammessa dalla legge, nella nota integrativa vanno indicati gli importi lordi oggetto di compensazione. La disposizione in oggetto interessa anche i bilanci in forma abbreviata e quelli delle micro imprese; b) agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria **non** si applicano le disposizioni in tema di bilancio delle **micro-imprese** (articolo 2435-ter, Codice civile), come pure non si applica né la deroga che consente alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale (articolo 2435-bis, comma 7, Codice civile) né la facoltà (articolo 2435-bis, comma 2, Codice civile) di ricomprendere la voce D (Ratei e risconti) dell'attivo nella voce CII (Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) e la voce E (Ratei e risconti) del passivo nella voce D (Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo).

2) Bilancio consolidato (articolo 24): sono apportate modifiche agli articoli 26, 27 e 39, Dlgs 127/1991, stabilendo quanto segue: a) con riguardo alle **imprese controllate**, al fine di individuare le imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato, è previsto che la totalità dei diritti di voto dei soci dell'impresa

partecipata sia ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote proprie detenute dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata o detenute da terzi per conto di tali imprese; b) le imprese controllate sono oggetto di **consolidamento** a prescindere dal luogo in cui sono costituite; c) circa le ipotesi di **esonero** dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, è specificato che i limiti numerici da considerare in termini degli attivi degli stati patrimoniali, del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e dei dipendenti occupati ai fini dell'esenzione dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, sono da considerarsi su **base consolidata**. La verifica del superamento dei limiti numerici può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici sono maggiorati del 20%; c) quanto alla **nota integrativa**, si dispone che l'elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate, tra l'altro deve indicare, per ciascuna impresa, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse, quando l'impresa controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale.

3) Società di persone partecipate da società di capitali (articolo 24): viene esteso l'obbligo per le **società in nome collettivo o in accomandita semplice** di redigere il bilancio secondo le **norme** previste per le **società per azioni**, nonché di redigere e pubblicare il **bilancio consolidato** (in precedenza l'obbligo era previsto qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili fossero società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata) alle ipotesi in cui i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Ue oppure società soggette al diritto di un altro Stato ma assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea. Le disposizioni normative introdotte decorrono per la prima volta dal bilancio dell'impresa e dal bilancio consolidato relativi al **primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019**.

4) Redazione delle relazioni finanziarie annuali (articolo 25): viene stabilito, modificando l'articolo 154-ter, Dlgs 58/1998, che: a) gli amministratori curano l'applicazione delle disposizioni del Regolamento delegato 2018/815/Ue (secondo il quale le società quotate europee devono redigere le relazioni finanziarie annuali mediante lo *European Single Electronic Format ESEF*, ossia mediante il **linguaggio informatico XHTML**) alle relazioni finanziarie annuali che gli emittenti quotati, aventi l'Italia come Stato membro d'origine, pubblicano; b) il revisore legale o la società di revisione legale, nella relazione di revisione, esprimono un **giudizio sulla conformità** del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, compresi nella relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del **Regolamento delegato**, sulla base di un principio di revisione elaborato, a tale fine, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, Dlgs 39/2010; c) spetta alla Consob emanare le eventuali disposizioni di attuazione con proprio regolamento.

5) Iva – Call-off stock (articolo 21): la disposizione introduce intende recepire le disposizioni unionali (Direttiva Ue 2018/1910) in materia. Viene introdotto, tra l'altro, l'articolo 38.1 nel DL 331/1993 per disciplinare gli **acquisti in regime di call-off stock**. Invero, il recepimento è già intervenuto con il DLgs 192/2021 che, a tal fine, ha introdotto, tra gli altri, l'articolo 38-ter nel DL 331/1993.

6) Iva – Operazioni a catena (articolo 21): si tratta di **forniture successive** (due o più) degli **stessi beni**, oggetto di un **singolo trasporto comunitario** tra due Stati membri Ue, al fine di individuare il momento di applicazione dell'Iva. Anche questa disposizione è stata già recepita con il DLgs 192/2021.

7) Sanzioni – Merce contraffatta (articolo 22): viene introdotto nell'ordinamento sanzionatorio una **nuova fattispecie di illecito amministrativo**, applicabile in caso di introduzione di beni contraffatti nello spazio doganale europeo. In particolare, è punito l'acquirente finale che introduce nel territorio dello Stato modiche quantità di beni contraffatti di provenienza extra-Ue. Inoltre, è prevista la responsabilità del vettore per la custodia e la distruzione di tali beni, qualora l'acquirente non vi provveda.

- **Iva/Operazioni esenti**

- **Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 14 gennaio 2022, n. 25**

- *Corsi di formazione a distanza: regime di esenzione*

Sono **esenti** da Iva, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, numero 20, Dpr 633/1972, anche i **corsi di formazione** fruiti tramite una **piattaforma con modalità a distanza**. La modalità di fruizione a distanza non muta la natura delle operazioni svolte che rimangono, pertanto, delle prestazioni di insegnamento. Infatti, tale modalità non assume rilevanza ai fini dell'esenzione Iva poiché la fruizione del corso avviene in modalità sincrona, con possibilità di interazione in tempo reale tra docente e studente (la presenza umana **esclude** che si tratti di attività rientranti nel **commercio elettronico**).

La sede operativa da cui sono rese le prestazioni didattiche è localizzata nella Regione che ha proceduto a fornire l'accreditamento dei corsi alla società richiedente e appare, pertanto, rispettato, ai fini dell'applicazione del regime di esenzione Iva, il collegamento tra l'erogazione delle attività di formazione e la Regione che ha rilasciato l'accreditamento per l'attività formativa.

In questo modo si risolve il problema sollevato dalla prassi, che aveva escluso l'esenzione in parola per le attività di formazione svolte al di fuori dell'ambito regionale (Risposta Interpello 4 febbraio 2021, n. 85).

- **Iva/Aliquote**

- **Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 19 gennaio 2022, n. 34**

Cessioni di test diagnostici in vitro non finalizzati al contrasto del Covid-19: aliquota applicabile

L'articolo 124, Dl 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) ha introdotto una disciplina Iva agevolata per l'acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Considerata la formulazione della norma e l'eccezionalità della stessa, l'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 124 ha natura tassativa e non esemplificativa.

Solo i beni ivi indicati potevano essere **ceduti sino al 31 dicembre 2020 in esenzione** da Iva (ma con diritto alla detrazione) e con applicazione dell'**aliquota** Iva del **5%** (Tabella A, Parte II-bis, numero 1-ter) a decorrere **dal 1° gennaio 2021**.

In quanto non espressamente indicati nel descritto elenco poiché non finalizzati al contrasto del Covid-19, **non sono agevolabili** i test diagnostici in vitro che effettuano controlli a campione relativi all'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope. Pertanto, per le relative cessioni dev'essere applicata l'aliquota Iva al **22%**.

- **Irpef/Reddito di cittadinanza**

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 19 gennaio 2022, n. 31

Reddito di cittadinanza: rilevanza ai fini del gratuito patrocinio

Riguardo al quesito posto dall'istante in merito alla misura con cui il **reddito di cittadinanza** riconosciuto al nucleo familiare rilevi nella determinazione del proprio reddito personale, al fine di verificare l'**ammissibilità al gratuito patrocinio** nel giudizio di separazione dal proprio coniuge, viene precisato che: 1) da quanto emerge dall'istanza, il predetto coniuge è il soggetto richiedente il reddito di cittadinanza (Rdc) che è anche l'intestatario della Carta Rdc mediante la quale è erogato il beneficio economico (ai sensi dell'articolo 5, comma 6, Dl 4/2019); 2) nel caso rappresentato, il reddito di cittadinanza è stato riconosciuto in favore del nucleo familiare di cui fa parte anche l'istante che dichiara di beneficiare del predetto reddito attraverso la Carta Rdc intestata al coniuge; 3) pertanto, ai fini dell'ammissione al patrocinio gratuito, nella **determinazione del reddito personale** andrebbe considerato **anche** il predetto reddito per la quota del **50%**, nel presupposto che nel nucleo familiare, oltre ai due coniugi, non ci siano altri componenti maggiorenni.

Quanto affermato discende dalla normativa, secondo cui – per poter accedere al gratuito patrocinio – si tiene conto anche dei redditi per legge **esenti da Irpef** o che sono soggetti a **ritenuta alla fonte** o a **imposta sostitutiva** (articolo 76, Dpr 115/2002).

- **Ritenute/Operazioni a premio**

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 13 gennaio 2022, n. 21

Applicazione della ritenuta alla fonte sulle operazioni a premio

Vengono forniti **chiarimenti** in merito all'**applicazione** della **ritenuta** sulle **operazioni a premio**. L'istante – che è promotore di un'operazione a premi avente quali destinatari soggetti titolari di partita Iva – intende sapere se deve operare la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sui premi corrisposti (articolo 30, comma 1, Dpr 600/1973).

Come già chiarito con la Rm 31 marzo 2008, n. 119/E, l'applicazione della **ritenuta alla fonte** a titolo d'imposta, già prevista per i concorsi a premio, è stata estesa **anche** alle operazioni a premio, a condizione che detti premi siano riconducibili ad una delle **categorie elencate** dall'articolo 6 del Tuir. Poiché, nel caso di specie, i premi erogati rientrano nelle categorie reddituali del reddito d'impresa o del reddito di lavoro autonomo, risulta applicabile la ritenuta con l'aliquota del **25%**, con facoltà di rivalsa dell'istante.

Infine, viene evidenziato che, poiché il sostituto d'imposta ha facoltà di rivalsa, lo stesso può decidere se addebitare la ritenuta o sopportarne il costo; in quest'ultimo caso trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 99, comma 1, del Tuir, per il quale «*le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione*», con effetti sia a fini Ires sia ai fini Irap.

- **Registro/Misura**

- **Risoluzione agenzia delle Entrate 18 gennaio 2022, n. 3/E**

Risoluzione consensuale del contratto di vendita: applicazione dell'imposta proporzionale

Le parti di un precedente **contratto di compravendita immobiliare** decidono, in virtù dell'autonomia negoziale dei privati, di sciogliere **consensualmente** l'accordo.

Al contratto del mutuo dissenso (o mutuo consenso), dev'essere applicata l'imposta di **registro in misura proporzionale**.

Con il mutuo dissenso le parti volontariamente concludono un nuovo contratto di natura solutoria e liberatoria, con contenuto uguale e contrario a quello del contratto originario, come indicato anche nella sentenza della Corte di Cassazione 17503/2005.

L'agenzia precisa che la **risoluzione del contratto** è soggetta all'imposta in **misura fissa** se dipende da **clausola** o da **condizione risolutiva espressa** contenuta nel contratto stesso o stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto. Se è previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica l'imposta proporzionale (articolo 28, comma 2, Dpr 131/1986). In ogni altro caso l'imposta è dovuta per le prestazioni derivanti dalla risoluzione, considerando comunque, ai fini della determinazione dell'imposta proporzionale, l'eventuale corrispettivo della risoluzione come maggiorazione delle prestazioni stesse.

Ai fini fiscali, occorre quindi distinguere l'ipotesi di clausola risolutiva espressa, più o meno contestuale al contratto originario, dall'ipotesi in cui le parti, mediante autonoma espressione negoziale, optino per la risoluzione del medesimo contratto originario.

Pertanto, secondo l'agenzia, la retrocessione della proprietà del bene oggetto di un precedente atto di compravendita quale prestazione patrimoniale del contratto di mutuo consenso sconta l'imposta di registro in misura proporzionale prevista per i trasferimenti immobiliari, rientrando nell'ambito applicativo del comma 2 dell'articolo 28, Dpr 131/1986, secondo il quale, se la risoluzione dell'originario contratto è realizzata mediante apposito negozio, è prevista la tassazione in misura proporzionale.

Tale conclusione è, peraltro, supportata anche dalle pronunce della Corte di Cassazione (sentenze nn. 5745/2018 e 24506/2018) che, per la tassazione della risoluzione, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa o proporzionale, ritengono rilevante la presenza o meno della clausola risolutiva espressa nell'accordo originario.

Secondo la Suprema Corte, infatti, *«l'imposta si applica in misura fissa avendo il legislatore ritenuto eccessivo colpire la manifestazione di capacità contributiva espressa dal negozio risolutorio con una nuova imposta proporzionale in aggiunta a quella già applicata al contratto base»*, ritenendo al contrario che *«il mutuo dissenso dev'essere assoggettato, ai sensi del secondo comma di questo articolo, all'imposta stabilita per il contratto base e dunque, trattandosi di mutuo dissenso relativo a vendita immobiliare, ad imposta con aliquota proporzionale»* (Corte di Cassazione 24506/2018).

Nel caso in esame in assenza di clausola risolutiva e avendo le parti, mediante autonoma espressione negoziale, optato per la risoluzione del medesimo contratto originario si deve applicare l'imposta di registro in misura proporzionale.

- **Dazi/Brexit**

- **Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 14 gennaio 2022, n. 26**

- *Imbarcazioni da diporto: effetti della Brexit*

- L'agenzia analizza il **trattamento fiscale** – conseguente alla Brexit – delle **imbarcazioni da diporto** battenti bandiera britannica.

- In particolare, viene precisato che, qualora un'imbarcazione **al 1° gennaio 2021** (data di fuoriuscita del Regno Unito dalla Ue) si trovava **in acque territoriali Ue**, il suo proprietario **non** è tenuto agli **adempimenti** propri di una **merce/bene extra-Ue**.

- La presenza dell'imbarcazione dev'essere dimostrata mediante prova documentale (ad esempio, la dichiarazione di ormeggio rilasciata dal porto).

- Se l'unità da diporto ha perso il suo *status* di merce unionale perché al 1° gennaio 2021 si trovava in territorio/acque non comunitarie, può essere reintrodotta nella

Ue in libera circolazione **in esenzione da dazi all'importazione** (articolo 203, Regolamento Ue 952/2013).

Quanto affermato trova riscontro nella Risposta n. 49 contenuta nel documento della Commissione europea - DG TAXUD, secondo cui le unità da diporto battenti bandiera britannica: a) mantengono lo *status* di merce unionale, se presenti il 1° gennaio 2021 in acque Ue; b) perdono lo *status* di merce unionale, se presenti il 1° gennaio 2021 in acque extra-Ue (tra cui il Regno Unito).

- **Immobili/Superbonus 110%**

- **Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 13 gennaio 2022, n. 23**

- *Superbonus: delibere assembleari separate per interventi su alcuni fabbricati del condominio*

La possibilità di deliberare gli interventi da realizzare **solo su alcuni** dei **fabbricati** che compongono il **condominio con separate assemblee** dei condòmini dei singoli fabbricati oggetto dei lavori **non investe profili di natura fiscale** riguardando, invece, aspetti di natura civilistica. Ai fini dell'applicazione del Superbonus è, infatti, necessario che i lavori – astrattamente rientranti nel perimetro dell'agevolazione prevista dall'articolo 119, DI 34/2020 – siano validamente deliberati dall'assemblea condominiale, nel suo complesso o, laddove consentito, dalle assemblee dei proprietari (o detentori ad altro titolo) delle unità immobiliari dei singoli fabbricati su cui insisteranno gli interventi.

Ad ogni modo, la possibilità di fruire del Superbonus per eventuali interventi «trainati» spetta solo sulle abitazioni dei condòmini dell'edificio oggetto dell'intervento trainante, nel rispetto delle condizioni previste per tali interventi. In merito alle deliberazioni assembleari, è stabilito che le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condòmini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condòmini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

- **Immobili/Locazione**

- **Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 gennaio 2022, n. 28**

- *Locazione immobiliare e cedolare secca: accorpamento di due unità*

Se due unità immobiliari vengono **accorpate**, e comunque in tutti i casi in cui l'oggetto del contratto non risulta più corrispondente a quello dedotto nello stesso, si rende necessario procedere alla relativa **cessazione** di quello **esistente** e alla

stipula di un nuovo contratto di locazione che rispecchi l'attualità della situazione esistente.

Nel caso di specie non era intervenuta soltanto una variazione dei dati catastali relativi alle due unità immobiliari (oggetto di due contratti separati), ma a seguito di interventi di accorpamento posti in essere, era risultata una nuova unità immobiliare, che costituiva oggetto diverso del contratto di locazione rispetto a quelli determinati nei due atti attualmente in vigore.

Secondo l'agenzia, con l'accorpamento delle due unità immobiliari, oggetto ciascuno di separati contratti di locazione, gli immobili cessano la loro esistenza in condizioni di indipendenza l'uno dall'altro. Inoltre, l'attribuzione di un'unica e diversa, seppure solo per uno degli immobili, categoria catastale comporta, sotto il profilo catastale, l'esistenza di nuova unità immobiliare, prima inesistente, con caratteristiche nuove e autonome.

In relazione agli effetti fiscali, viene precisato che, a seguito dell'accorpamento delle due unità immobiliari di categoria catastale C/1 e C/3, all'immobile ottenuto è stata attribuita la categoria catastale C/3, che è **esclusa** dalla normativa di favore della **cedolare secca**, la cui applicazione è stata invece estesa agli immobili di categoria C/1, per i soli contratti stipulati nel 2019 (articolo 1, comma 59, L. 145/2018). Pertanto, mantenere in essere i contratti stipulati prima dell'accorpamento comporterebbe l'applicazione, sia pure parziale, di un regime fiscale agevolato, a una categoria catastale che ne risulta esclusa.

- **Immobili/Agevolazioni**

- **Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 19 gennaio 2022, n. 33**

Pertinenzialità: requisito della «prossimità» tra abitazione e autorimessa

L'articolo 1, comma 497, L. 266/2005 ha previsto l'applicabilità del **criterio del «prezzo-valore»** anche alle **pertinenze** di un immobile abitativo, purché nell'atto di cessione venga **evidenziato** il **vincolo** che rende il bene servente una **proiezione** del bene principale (Cm 1° marzo 2007, n. 12/E) e l'immobile pertinenziale sia suscettibile di **valutazione automatica**, dotato quindi di una propria rendita catastale (Rm 11 aprile 2008, n. 149/E). Il **regime agevolato** può riguardare una molteplicità di pertinenze, senza restrizioni di numero o di tipologia purché, ovviamente, sia individuabile in modo certo il rapporto di accessorietà del bene pertinenziale rispetto al bene principale, il quale, ai fini del godimento della disposizione in esame, deve necessariamente essere un immobile ad uso abitativo.

Per la qualificazione della natura pertinenziale di un bene anche da un punto di vista fiscale si deve verificare la sussistenza di due **requisiti**: a) uno **oggettivo**, per cui il bene pertinenziale deve porsi in collegamento funzionale o strumentale con il bene principale; b) uno **oggettivo**, consistente nell'effettiva volontà dell'avente diritto di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento del bene principale (Corte di Cassazione 13742/2019). Inoltre, nell'ambito di questa relazione

pertinenziale, l'utilità dev'essere arrecata dalla cosa accessoria a quella principale e non al proprietario (Corte di Cassazione 11970/2018, secondo cui «*Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra il bene principale e quello accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare un'utilità a quello principale, e non al proprietario di esso*»).

Vero è che è stato affermato che «*il vincolo pertinenziale non presuppone necessariamente contiguità fisica tra i due beni, in quanto il collegamento tra il bene principale e quello pertinenziale non è di tipo materiale ma di natura economico-funzionale*» (Corte di Cassazione 5550/2021, in tema di Ici), ma è altrettanto vero che, al fine della configurabilità del vincolo pertinenziale la destinazione del bene accessorio a servizio di quello principale, detto vincolo dev'essere **durevole, attuale ed effettivo**. Oltre a ciò, «*in materia fiscale, attesa la indisponibilità del rapporto tributario, la prova dell'asservimento pertinenziale, che grava sul contribuente (quando, come nella specie, ne derivi una tassazione attenuata) dev'essere valutata con maggior rigore rispetto alla prova richiesta nei rapporti di tipo privatistico*» (Corte di Cassazione 25127/2009).

In relazione ai **benefici** per l'**acquisto** della «**prima casa**», è stato precisato che, di regola, il bene servente non può ritenersi oggettivamente destinato in modo durevole a servizio od ornamento dell'abitazione principale qualora sia ubicato in un punto distante o addirittura si trovi in un Comune diverso da quello dove è situato il bene principale, ossia la «prima casa» (Cm 12 agosto 2005, n. 38/E).

Quindi, affinché si realizzi il presupposto della pertinenzialità, i due beni devono essere in luoghi «**prossimi**» tra loro, non rilevando la sola volontà manifestata dalla parte, in quanto il bene accessorio dev'essere posto a servizio del bene principale (Cm 29 maggio 2013, n. 18/E, punto 3.11.2).

Nella fattispecie in esame, l'istante, comproprietario per la sola quota di un sesto di un appartamento, intende destinare a pertinenza di detto immobile, che costituisce il proprio domicilio dal 15 settembre al 15 giugno, un box auto sito alla distanza di circa 1,3 Km. Ciò posto, nel caso di specie, non sono stati forniti elementi sufficienti per la valutazione della sussistenza del requisito oggettivo per il riconoscimento della pertinenzialità nel senso indicato dalla giurisprudenza, secondo cui il bene accessorio deve arrecare un'**utilità al bene principale e non al proprietario** di esso.

Alla luce di ciò, secondo l'agenzia, **non** sono integrati i **requisiti** per il **riconoscimento** della **pertinenzialità** e, pertanto, non può essere riconosciuta l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 497, L. 266/2005, quando non sussiste il requisito della «**prossimità**» tra box auto e «prima casa».

- **Agevolazioni/Aiuti di stato**

Dm 11 dicembre 2021(GU 20 gennaio 2022, n. 15)

Monitoraggio degli aiuti di Stato: modello di autodichiarazione

È stato pubblicato il **modello di autodichiarazione** per monitorare gli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final*, sul **Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato** (cd. *Temporary Framework*).

Il Decreto è stato emanato in attuazione dell'articolo 1, commi 13-15, DI 41/2021 (Decreto Sostegni) per controllare il rispetto dei massimali previsti. Il contenuto, nonché i termini e le modalità di invio dell'autodichiarazione saranno fissati da un provvedimento dell'agenzia delle Entrate.

- **Agevolazioni/Contributi previdenziali**

Messaggio Inps 14 gennaio 2022, n. 197

Esonero contributivo: aziende che non richiedono la Cassa integrazione

L'articolo 1, commi 306-308, L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) ha previsto un **esonero** dal versamento dei **contributi previdenziali** per le aziende che **non** richiedono i **trattamenti di integrazione salariale** previsti dalla stessa legge.

La Circolare Inps 19 febbraio 2021, n. 30 ha fornito le indicazioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura contributiva, anche in considerazione che molti datori di lavoro avevano già fruito dell'esonero previsto dall'articolo 12, comma 14, DI 137/2020 (Decreto Ristori), precludendo in tal modo l'accesso alle misure di integrazione salariale introdotte successivamente dalla Legge di bilancio 2021. L'Istituto previdenziale, con il messaggio in esame, è tornato sull'argomento fornendo ulteriori **chiarimenti** rispetto all'**ambito di applicazione** della misura, nonché indicazioni per la **richiesta** dell'esonero e per la corretta esposizione del beneficio nelle denunce contributive.

- **Agevolazioni/Crediti di imposta**

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 gennaio 2022, n. 30

Tax credit R&S: maturazione in un periodo d'imposta ultrannuale

In relazione all'utilizzo del **credito ricerca e sviluppo** (articolo 1, comma 35, L. 190/2014), qualora il credito sia stato **maturato nel periodo d'imposta ultrannuale** 1° ottobre 2019 - 31 dicembre 2020 (periodo superiore a 12 mesi), il medesimo **non** può essere esposto né nella **sezione I** del quadro RU del modello Redditi SC 2021 (non trattandosi di una quota residua proveniente dalla dichiarazione annuale del periodo imposta precedente), né nella **sezione IV** del medesimo quadro (che fa riferimento al credito per le attività di ricerca e sviluppo di cui alla legge 160/2019).

Tuttavia, al contribuente non sarà preclusa la **possibilità** di utilizzare detto credito in **compensazione**, nonostante l'impossibilità di indicare il citato credito d'imposta nel modello indicato, a condizione che conservi la **documentazione contabile** attestante il credito, da esibire in caso di richiesta dell'agenzia delle Entrate.

- **Agevolazioni/Impatriati**

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 19 gennaio 2022, n. 32

Regime impatriati: lavoro svolto all'estero per una società italiana

L'istante ha intrattenuto, dal 2014, un rapporto di **collaborazione professionale** con alcune società italiane tra cui ALFA di cui, da gennaio 2021, è divenuta **dipendente**. Si chiede se possa fruire del **regime agevolato** previsto per i lavoratori impatriati.

Per fruire del trattamento di cui all'articolo 16, Dlgs 14 settembre 2015, n. 147 (Decreto Internazionalizzazione), come modificato dall'articolo 5, DI 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita), è necessario che il lavoratore: a) trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del Tuir; b) non sia stato residente in Italia nei 2 periodi d'imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni; c) svolga l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Sono destinatari del beneficio fiscale in esame, inoltre, i cittadini dell'Unione europea o di uno Stato extra-Ue con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che: a) sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero b) abbiano svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream*.

L'agevolazione è fruibile dai contribuenti per un **quinquennio** a decorrere dal periodo d'imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia (ai sensi dell'articolo 2 del Tuir) e per i quattro periodi d'imposta successivi (articolo 16, comma 3, Dlgs 147/2015). Per accedere al regime speciale, il citato articolo 16 presuppone, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per i 2 periodi d'imposta precedenti il rientro. In relazione alle modifiche normative che hanno ridisegnato il perimetro di applicazione del suddetto regime agevolativo a partire dal periodo d'imposta 2019, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi per accedere all'agevolazione, ai presupposti per accedere all'ulteriore quinquennio agevolabile, all'ambito temporale di applicazione della sopra richiamata disposizione, alle modifiche normative concernenti il requisito dell'iscrizione all'anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (cd. AIRE) per fruire dell'agevolazione fiscale in esame, sono stati forniti chiarimenti con Cm 28 dicembre 2020, n. 33/E cui si rinvia per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della normativa in esame.

Con riferimento al caso di specie, l'agenzia delle Entrate è del parere che l'istante, laddove risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla citata disposizione **possa beneficiare** dell'agevolazione fiscale in esame a decorrere **dal periodo d'imposta 2021**, nel quale ha trasferito la residenza fiscale in Italia, e **per i successivi 4 periodi d'imposta**.

- **Redditi di lavoro dipendente/Retribuzioni convenzionali**
Dm Lavoro e Politiche sociali 23 dicembre 2021 (GU 18 gennaio 2022, n. 13)
Lavoratori all'estero: fissate le retribuzioni convenzionali per il 2022

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto che contiene la determinazione delle **retribuzioni convenzionali 2022** per i **lavoratori all'estero**.

Esse sono da utilizzare ai fini del calcolo: 1) delle **imposte** sul reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti, per i soggetti che - nell'arco di 12 mesi – soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni (articolo 51, comma 8-bis, del Tuir). Il carattere esclusivo del rapporto di lavoro ricorre quando la prestazione all'estero è oggetto di uno specifico contratto di lavoro o di specifici accordi integrativi o modificativi dell'originario contratto stipulato con il datore di lavoro e quando il dipendente è collocato in uno speciale ruolo estero; 2) dei **contributi** dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero; 3) del **trattamento ordinario di disoccupazione** in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Le retribuzioni vengono fissate con cadenza annuale in misura non inferiore ai CCNL di categoria raggruppati per settori omogenei (articolo 4, DI 317/1987). La mancata previsione nel Decreto del settore economico in cui viene svolta l'attività da parte del dipendente non consente l'applicazione delle retribuzioni (Cm 13 maggio 2011, n. 20/E).

I valori convenzionali individuati nelle tabelle possono essere divisibili in ragione di 26 giornate in caso avvengano nel corso del mese assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero.

- **Redditi di impresa/Cambi**
Provvedimento agenzia delle Entrate 17 gennaio 2022
Accertamento del cambio delle valute estere del mese di dicembre 2021

Come previsto dall'articolo 110, comma 9, del Tuir – in base al quale il cambio delle valute estere di ciascun mese è accertato con provvedimento delle Entrate su parere conforme dell'Ufficio italiano cambi – sono stati accertati i cambi delle **valute estere** per il mese di **dicembre 2021** sulla base delle quotazioni di mercato.

I cambi sono individuati agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento.



- **Società benefit/Agevolazioni**

Dm Sviluppo economico 12 novembre 2021 (GU 14 gennaio 2022, n. 10)

Società benefit: attuazione delle misure di sostegno

Il Decreto dà **attuazione** alla disposizione contenuta nell'articolo 38-ter, DI 34/2020 (Decreto Rilancio), al fine di sostenere le **società benefit**. Si tratta di quelle attività imprenditoriali che, oltre a perseguire finalità economiche, operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni, attività culturali, sociali, enti, associazioni e altri portatori di interesse.

Al fine di promuovere la **costituzione** e la **trasformazione** in società benefit di imprese presenti sul territorio nazionale, le nuove norme prevedono un contributo sotto forma di **credito d'imposta** nella misura del **50%** dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, compresi i costi notarili e di iscrizione nel Registro delle imprese nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza, nel **limite massimo di 10.000 euro** di beneficio concedibile a ciascun beneficiario (e comunque nel limite massimo delle somme stanziato, pari a 10 milioni di euro). Sono agevolate le spese sostenute a decorrere **dal 19 luglio 2020 al 31 dicembre 2021**.

Per accedere al bonus occorrerà presentare **apposita istanza** informatica attraverso il sito del Mise, secondo i termini e le modalità che verranno definiti dallo stesso ministero.

Il credito d'imposta può essere cumulato con altri aiuti a titolo di «*de minimis*», nel rispetto dei limiti di cumulo previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di importanza minore. Inoltre, l'agevolazione è cumulabile con altre misure di aiuto in esenzione da notifica relative alle stesse spese ammissibili nei limiti dell'intensità di aiuto superiore più elevata prevista dalla pertinente normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

- **Riscossione/Cartella di pagamento**

Provvedimento agenzia delle Entrate 17 gennaio 2022

Nuova cartella di pagamento: sparisce l'aggio di riscossione

Recepimento delle disposizioni contenute nella Legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi 15 e 16, L. 234/2021), ed in linea con i recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di fiscalizzazione degli oneri della riscossione, è stato **modificato il sistema di remunerazione dell'agente della Riscossione** (la cui *governance*, tra l'altro, passa all'agenzia delle Entrate).

In particolare, viene prevista una dotazione a carico del bilancio dello Stato per la copertura dei relativi costi di funzionamento e la conseguente **eliminazione** dalla cartella degli **oneri di riscossione** (cd. **aggio**) a partire dai ruoli affidati dagli enti

creditori all'agente della Riscossione **dal 1° gennaio 2022**. Il che si traduce nel fatto che per i ruoli affidati all'agente della Riscossione fino al 31 dicembre 2021, a prescindere dalla data di notifica della relativa cartella di pagamento (le quali, quindi, potrebbero essere notificate anche successivamente a tale data), permangono a carico del contribuente gli aggi e gli oneri di riscossione nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2021.

Viene, pertanto, abolita la quota di oneri di riscossione a carico del debitore nella misura fissa: a) del 3% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; b) del 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora in caso di assolvimento del debito oltre il suindicato termine di legge.

Inoltre, per le ipotesi di **riscossione spontanea** (articolo 32, Dlgs 46/1999) **non** è più dovuta, dal debitore, la **quota pari all'1%** delle somme iscritte a ruolo.

Restano **a carico del debitore**, anche per i ruoli affidati dal 2022, il **rimborso dei diritti di notifica** e delle **spese esecutive** correlate all'attivazione delle procedure di riscossione.

In attuazione delle citate novità, ed al fine di precisare al debitore la nuova disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione (di cui all'articolo 17, Dlgs 112/1999), l'agenzia delle Entrate ha approvato il **nuovo modello di cartella di pagamento** che l'agente della Riscossione è tenuto ad utilizzare relativamente ai carichi affidatigli a decorrere **dal 1° gennaio 2022**. Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 si utilizzerà il modello precedentemente approvato (Provvedimento agenzia delle Entrate 14 luglio 2017).

- **Riscossione/Causali contributo**

Risoluzione agenzia delle Entrate 19 gennaio 2022, n. 4/E

Cassa Psicologi: istituita la causale contributo per la regolarizzazione

Il documento di prassi istituisce la **causale contributo «ERC2»** per il versamento, tramite il modello F24, dei **contributi** di spettanza dell'**Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi**. In particolare, la causale va utilizzata per la **regolarizzazione contributiva**, al fine di consentire, appunto, agli iscritti di regolarizzare la propria situazione contributiva con l'Ente attraverso il modello F24. Tale causale va ad aggiungersi a quella istituita, per lo stesso Ente, con la Rm 18/E/2015, al fine del versamento dei contributi.

La causale sarà operativamente efficace a decorrere **dal 1° febbraio 2022**.

- **Riscossione/Codici tributo**

Risoluzione agenzia delle Entrate 19 gennaio 2022, n. 5/E

Controlli automatizzati: istituiti nuovi codici tributo

Sono stati istituiti **73 nuovi codici tributo** che consentiranno il versamento parziale, tramite i modelli F24 e F24 Ep, delle somme dovute in seguito alle **comunicazioni**

inviata dagli uffici a valle di **procedure automatizzate** (articolo 36-bis, Dpr 600/1973).

- **Fiscalità internazionale/Società estera**
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 gennaio 2022, n. 27
Esterovestizione: società estera priva di partecipazioni in Italia

L'articolo 73, comma 5-bis, del Tuir ha introdotto una **presunzione di residenza** in Italia di società ed enti, stabiliti all'estero, al ricorrere di talune condizioni. Tra esse la **detenzione di partecipazioni di controllo** in società ed enti residenti in Italia. In particolare, si presume l'esistenza nel territorio dello Stato della sede dell'amministrazione delle società e degli enti esteri quando, alternativamente: 1) sono controllati, anche indirettamente, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; 2) sono amministrati da un consiglio di amministrazione o altro organo di gestione equivalente, formato prevalentemente da consiglieri residenti nel territorio dello Stato. È fatta salva la prova contraria. Nel caso di specie, data l'assenza di partecipazioni in società italiane, alla società estera **non** può essere **applicata** la disciplina in commento.

2. Adempimenti, scadenze fiscali e previdenziali

A cura di Paolo Sardi

Nel periodo compreso dal 2 all'8 febbraio 2021 non vi sono scadenze fiscali e previdenziali da segnalare.

3. Modelli Intrastat, tutte le novità 2022

Semplificazioni e obbligo di indicare nuovi dati

Dario Cozzi, Michele Meroni, Claudio Sabbatini - La Settimana Fiscale n. 5/2022

La Determinazione agenzia delle Dogane 23 dicembre 2021, n. 493869/RU ha approvato i nuovi modelli Intrastat da utilizzare a decorrere dal 2022. Tra le varie novità si segnalano la semplificazione in merito alla classificazione doganale dei singoli beni per le cessioni e gli acquisti Intra-Ue di valore inferiore a 1.000 euro e l'introduzione di un nuovo modulo per i trasferimenti di beni intra-Ue in regime di call-off stock.

IN SINTESI

▼ COSA

I modelli Intrastat riportano i dati delle cessioni di beni/prestazioni di servizi e degli acquisti (in quest'ultimo caso gli elementi sono solo di natura statistica). Dal 2022 sono indicate anche le movimentazioni di beni in regime di *call-off stock*. La natura della transazione viene indicata con un codice composto da due cifre.

▼ PER CHI

Soggetti che effettuano operazioni intra-Ue, in taluni casi anche in assenza del trasferimento della proprietà dei beni.

▼ QUANDO

Con periodicità mensile (trimestrale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, se non vengono superate determinate soglie).

▼ COME ADEMPIERE

La presentazione dei modelli è effettuata – direttamente dai contribuenti o tramite intermediari abilitati – esclusivamente in via telematica (Determinazione agenzia delle Dogane 22 febbraio 2010, n. 22778).

Novità 2022: in sintesi

Dal 2022 saranno da utilizzare i **nuovi modelli Intrastat (1)** - approvati con Determinazione agenzia delle Dogane 23 dicembre 2021, n. 493869/RU **(2)** - che presentano diverse **novità**.

Le modifiche, che **decorrono dal 2022** (e quindi il nuovo modello va utilizzato per indicare le operazioni relative al mese di **gennaio 2022**, da presentare **entro il 25 febbraio 2022**), sono state richieste a seguito delle **nuove regole in materia di statistica** contenute nel Regolamento Ue 2020/1197 **(3)** e del recepimento delle novità in tema di «**quick fixes**» (in particolare, con riguardo alle merci trasferite in regime di *call-off stock*), come recepite dal Dlgs 192/2021 **(4)**.

Tra le novità che andremo ad analizzare vi sono le seguenti:

- 1)** il modello Intra-1 bis (**cessioni**) richiede l'indicazione dell'**origine delle merci**, da individuarsi secondo le regole doganali;
- 2)** per il modello Intra-2 bis e Intra-2 quater (relativo agli **acquisti**) viene previsto che la presentazione con cadenza mensile sia obbligatoria da parte di coloro che raggiungono

per almeno la **nuova soglia di 350.000 euro** di acquisti di beni in almeno uno dei 4 trimestri precedenti (la soglia resta di 100.000 euro per i servizi);

3) si prevede una semplificazione sia per le cessioni sia per gli acquisti Intra-Ue di **valore inferiore a 1.000 euro**: per questi trasferimenti non è necessario indicare in modo specifico il dato della **classificazione doganale** dei singoli beni (nomenclatura combinata), ma è possibile utilizzare il codice unico «99500000»;

4) nel modello Intra-1 bis (cessioni) e nel modello Intra-2 bis (acquisti) i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o che, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di euro, dovranno inserire obbligatoriamente i dati relativi alla **natura della transazione** a due cifre (colonne A e B);

5) è stato introdotto il nuovo modulo Intra-1 sexies che accoglie alcune informazioni sui trasferimenti di beni intra-Ue in regime di **call-off stock** (Dlgs 192/2021);

6) è disposto l'**esonero** dalla presentazione dei modelli Intrastat per le operazioni con la Repubblica di **San Marino**.

Origine delle merci

Nel modello Intra-1 bis (cessione di beni) e nel modello Intra-2 bis (acquisti di beni) è stata inserita la nuova colonna 15, ove riportare – ai **solì fini statistici** – il **Paese di origine** dei beni **(5)**.

A tal fine, nel modello occorre indicare il codice ISO del Paese di origine delle merci individuato secondo i seguenti criteri:

- le merci interamente ottenute o prodotte in un unico Stato membro o Paese o territorio sono originarie di tale Stato membro o Paese o territorio («IT» incluso);
- le merci la cui produzione riguarda più di uno Stato membro o Paese o territorio sono considerate originarie dello Stato membro o Paese o territorio in cui sono state sottoposte all'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che abbia determinato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta uno stadio importante del processo di fabbricazione;
- l'origine delle merci non unionali è determinata conformemente alle disposizioni del codice doganale dell'Unione che stabilisce le norme in materia di origine non preferenziale **(6)**.

Intra-acquisti: cadenza di presentazione

Viene **modificata** la **soglia** al superamento della quale diviene obbligatorio presentare il modello Intra-2 bis (acquisti), esclusivamente per finalità statistiche **(7)**, con **cadenza mensile**.

Posto che la cadenza trimestrale non è più in vigore sin dal 2018 (essa resta in vigore solo per le cessioni), dal 2022 la presentazione dei modelli Intrastat è richiesta:

- con periodicità mensile per l'acquisto di **beni** (Intra-2 bis) solo se l'ammontare degli acquisti intra-Ue di beni sia, per almeno uno dei 4 trimestri precedenti, pari o superiore a **350.000 euro** (il precedente limite era pari a 200.000 euro);
- con periodicità mensile per l'acquisto di **servizi** (Intra-2 quater) solo se l'ammontare degli acquisti intra-Ue di servizi sia, per almeno uno dei 4 trimestri precedenti, pari o superiore a **100.000 euro** (il limite è rimasto invariato).

Periodicità di presentazione dei modelli Intrastat			
Cessioni			
Beni		Servizi (3)	
Ammontare delle operazioni realizzate in almeno uno dei quattro trimestri precedenti (1)	Periodicità (4)	Ammontare delle operazioni realizzate in almeno uno dei quattro trimestri precedenti (1)	Periodicità (4)
Fino a 50.000 euro	Trimestrale (2)	Fino a 50.000 euro	Trimestrale (solo parte fiscale) (2)
Da oltre 50.000 euro a meno di 100.000 euro	Mensile (solo parte fiscale)	Oltre 50.000 euro	Mensile (parte fiscale e parte statistica)
Da 100.000 euro	Mensile (parte fiscale e parte statistica)		
Acquisti			
Beni		Servizi (3)	
Ammontare delle operazioni realizzate in almeno uno dei quattro trimestri precedenti (1)	Periodicità (4)	Ammontare delle operazioni realizzate in almeno uno dei quattro trimestri precedenti (1)	Periodicità (4)
Meno di 350.000 euro	Non dovuto	Meno di 100.000 euro	Non dovuto
Da 350.000 euro	Mensile (solo ai fini statistici)	Da 100.000 euro	Mensile (solo ai fini statistici)

(1) La soglia va verificata per ciascuna categoria di operazioni (e quindi, singolarmente, le cessioni intra-Ue di beni, i servizi resi, gli acquisti intra-Ue di beni, i servizi ricevuti), come previsto dall'articolo 2, Dm 22 febbraio 2010. Ciò significa che il superamento della soglia per una singola categoria di operazioni non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie.

(2) Resta salva la facoltà, per i soggetti trimestrali, di optare per la periodicità mensile per l'intero anno solare (articolo 2, comma 3, Dm 22 febbraio 2010; Circolare agenzia delle Entrate 36/E/2010, Parte II, quesito 4).

Inoltre, il superamento della soglia nel corso di un trimestre, per una singola categoria di operazioni, determina l'obbligo di presentazione mensile del relativo elenco a partire dal mese successivo a quello in cui tale limite è superato (articolo 2, comma 4, Dm 22 febbraio 2010).

In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle soglie di riferimento la presentazione degli elenchi riepilogativi relativi ai mesi già trascorsi è, tuttavia, facoltativa (Comunicazione agenzia delle Dogane 20 febbraio 2018, n. 18558).

(3) Prestazioni di servizi «generiche», di cui all'articolo 7-ter, Dpr 633/1972, rese a/ricevute da soggetti passivi stabiliti nella Ue. Non sono da rilevare nei modelli: 1) le prestazioni di servizi diverse da quelle «generiche» nei confronti di soggetti passivi Iva (di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, Dpr 633/1972); 2) le operazioni rese nei confronti di privati consumatori; 3) le operazioni rese a/ricevute da soggetti stabiliti al di fuori della Ue, anche qualora dotati di un numero identificativo Iva o di rappresentante fiscale in uno degli Stati Ue (Circolare agenzia delle Entrate 21 giugno 2010, n. 36/E, Parte I, quesito n. 1).


Il modello Intrastat (esclusivamente) relativo ai servizi (resi/ricevuti) va compilato anche dai soggetti in regime forfetario di cui alla legge 190/2014 (Circolare agenzia delle Entrate 10/E/2016).

(4) I modelli sono presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (articolo 3, Dm 22 febbraio 2010).

Si segnala, altresì, che:

1) talune informazioni non sono più obbligatorie. Si tratta, in particolare, dei seguenti dati:

- Stato del fornitore (colonna 2);
- codice Iva del fornitore (colonna 3);
- ammontare delle operazioni in valuta (colonna 5).



ADM
AGENZIA DELLE AGENZIE, SOCIETÀ E PROFESSIONI

RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E DEI SERVIZI RICEVUTI


Mod. INTRA-2 Quater

SEZIONE 3. SERVIZI RICEVUTI REGISTRATI NEL PERIODO

PERIODO: MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTIZIIVA

PROGR.	STATO	FORNITORE CODICE IVA	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA	INVENIMENTO FATTURA NUMERO	DATA	CODICE SERVIZIO	MODALITÀ DI EROGAZIONE	MODALITÀ DI INCASSO	PAESE DI PAGAMENTO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Indicazioni facoltative



ADM
AGENZIA DELLE AGENZIE, SOCIETÀ E PROFESSIONI

RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E DEI SERVIZI RICEVUTI

MOD. INTRA-2 BIS

SEZIONE 1. ACQUISTI DI BENI REGISTRATI NEL PERIODO

PERIODO: MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTIZIIVA

PROGR.	FORNITORE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA	NATURA TRANS.		NOMINCLATURA COMENATA	BASSA NETTA	UNITÀ SUPPLEMENTARE	VALORE STATISTICO IN EURO	SOMM. GON.	MODO TRASP.	REGIME PROV.	PAESE ORIGINE	PROV. DEST.
	STATO	CODICE IVA			A	B									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Indicazioni facoltative

Analoga semplificazione è prevista per il modello Intrastat per l'acquisto di servizi (Intra-2 quater), per il quale l'obbligo di presentazione (esclusivamente con cadenza mensile e solo per finalità statistiche) scatta se viene raggiunta almeno la soglia di 100.000 euro per almeno uno dei 4 trimestri precedenti. In particolare, l'indicazione dei seguenti dati è solo facoltativa:

- codice Iva del fornitore (colonna 3);
- ammontare delle operazioni in valuta (colonna 5);
- modalità di erogazione (colonna 9);
- modalità di incasso (colonna 10);
- Paese di pagamento (colonna 11).

2) le **nuove istruzioni**, con riguardo al **momento** in cui gli acquisti devono essere indicati nel modello Intra-2 bis, precisano che gli acquisti vanno riportati, alternativamente, con

riferimento al mese.

- nel corso del quale **si verifica il fatto generatore dell'Iva e la stessa diventa esigibile**. Si ricorda che le fatture relative agli acquisti intra-Ue vanno integrate (con aliquota ed imposta) dal cessionario e devono essere annotate nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, ancorché con riferimento al mese di ricezione del documento (articolo 47, comma 1, DI 331/1993). Le fatture vanno annotate anche nel registro degli acquisti per esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta;
- in cui i **beni entrano in Italia**. Questo è anche il criterio da utilizzare obbligatoriamente se l'intervallo di tempo tra l'acquisto e il fatto generatore dell'Iva è superiore a 2 mesi di calendario: in tal caso il periodo di riferimento è il mese in cui i beni entrano in Italia.

Nomenclatura combinata

Come **regola generale**, in ciascun rigo va riportato il codice delle merci secondo la **Nomenclatura Combinata** (8 cifre) della **tariffa doganale** in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco. Quindi, ad esempio, se in una fattura sono indicati acquisti di beni identificati da differenti codici di Nomenclatura Combinata, va compilato un rigo per ciascuno di essi.

La novità del 2022 consiste nel fatto che, per le spedizioni di **valore inferiore a 1.000 euro**, **non** è necessario compilare un rigo per ciascuna tipologia di beni identificata mediante la Nomenclatura Combinata (Allegato V, Capitolo IV, Sezione 31, paragrafo 3, Regolamento Ue 2020/1197; articolo 3, Determinazione 493869/RU/2021).

In tal caso è possibile utilizzare il **codice unico «99500000»**, senza necessità di disaggregazione della Nomenclatura Combinata.

Detta semplificazione opera:

- sia per il modello Intra-1 bis (**cessioni** di beni);
- sia per il modello Intra-2 bis (**acquisti** di beni).

Per «**spedizione**» s'intendono tutte le transazioni che durante il mese di riferimento sono oggetto della stessa fattura.

Natura della transazione

Relativamente ai modelli Intra-1 bis (**cessioni** di beni) e Intra-2 bis (**acquisti** di beni) è prevista una **diversa modalità** di indicazione della **Natura della transazione** (valorizzata ora con due cifre).

Nello specifico, le istruzioni riportano una tabella da utilizzare nel seguente modo:

- i codici della colonna A vanno riportati nel campo «Natura della transazione A»;
 - i codici della colonna B vanno riportati nel campo «Natura della transazione B».
- Questo campo va compilato da parte dei soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente, o in caso di inizio dell'attività di scambi intra-Ue, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore di **spedizioni (in entrata/in uscita) superiore a 20 milioni di euro** (articolo 6, comma 4, Dm 22 febbraio 2010) **(8)**. Gli altri soggetti

si limitano a compilare il campo «Natura della transazione A» utilizzando i codici della colonna A **(9)**.

Nel caso di **operazioni triangolari** comunitarie in cui il soggetto obbligato è intervenuto in qualità di acquirente-cedente, la compilazione del rigo è limitata alle sole informazioni di interesse fiscale e la «Natura transazione A» dev'essere indicata attraverso il relativo codice alfabetico riportato nella terza colonna della sottostante tabella **(10)**.

Codici Natura della transazione				
Colonna A		Colonna B		Codice letterale per cessioni in operazioni triangolari
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	
1	Transazioni che comportano un effettivo trasferimento della proprietà dietro corrispettivo finanziario (Nota N1)	1	Vendita/acquisto a titolo definitivo, fatta eccezione per gli scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi	A
		2	Scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi (compresa la vendita a distanza) (Nota N2)	
2	Restituzione e sostituzione di merci a titolo gratuito dopo la registrazione della transazione originaria	1	Restituzione di merci (Nota N3)	B
		2	Sostituzione di merci restituite	
		3	Sostituzione (ad esempio in garanzia) di merci non restituite	
3	Transazioni che prevedono un trasferimento di proprietà, o che comportano un trasferimento di proprietà senza corrispettivo finanziario (Nota N4)	1	Movimenti da/verso un deposito (esclusi i regimi <i>call-off stock</i> e <i>consignment stock</i>) (Nota N5)	C
		2	Spedizione in visione o in prova a fini di vendita (inclusi i regimi <i>call-off stock</i> e <i>consignment stock</i>) (Nota N6)	
		3	Leasing finanziario (Nota N7)	

Codici Natura della transazione

Colonna A		Colonna B		Codice letterale per cessioni in operazioni triangolari
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	
		4	Transazioni che comportano un trasferimento della proprietà senza corrispettivo finanziario (Nota N7)	
4	Transazioni finalizzate alla lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà) (Nota N7)	1	Merci che devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel Paese esportatore	D
		2	Merci che non devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel Paese esportatore	
5	Transazioni successive a una lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà) (Nota N7)	1	Merci che ritornano nello Stato membro iniziale o nel Paese esportatore	E
		2	Merci che non ritornano nello Stato membro iniziale o nel Paese esportatore	
7	Transazioni finalizzate allo sdoganamento o successive allo sdoganamento (non comportanti un trasferimento della proprietà, relative a merci in quasi importazione o quasi esportazione)	1	Immissione in libera pratica di merci in uno Stato membro con successiva esportazione verso un altro Stato membro (Nota N8)	F
		2	Trasporto di merci da uno Stato membro a un altro Stato membro per sottoporre le merci al regime di esportazione (Nota N9)	

Codici Natura della transazione

Colonna A		Colonna B		Codice letterale per cessioni in operazioni triangolari
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	
8	Transazioni che implicano la fornitura di materiali da costruzione e di attrezzature tecniche nell'ambito di un contratto generale di costruzione o di genio civile per il quale non è richiesta alcuna fatturazione separata delle merci e per il quale è emessa una fattura per l'intero contratto			G
9	Altre transazioni che non possono essere classificate sotto altri codici	1	Locazione, prestito e leasing operativo per un periodo superiore a 24 mesi (Nota N7)	H
		9	Altra	

Codici Natura della transazione

Colonna A		Colonna B		Codice letterale per cessioni in operazioni triangolari
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	

Note esplicative per la codifica della Natura della transazione:

N1: Sono escluse le transazioni avvenute in regime di *call-off stock* o *consignment stock* per le quali va invece indicata nella colonna A la modalità '3';

N2: La modalità '12' non va riepilogata ai fini Intrastat;

N3: Nella modalità '21', se il bene restituito è rotto o difettoso, il valore statistico indicato deve riferirsi al valore corrisposto per il bene integro;

N4: Vanno incluse in questa modalità anche le transazioni avvenute sotto il regime di *call-off stock* o *consignment stock*;

N5: Con la modalità '31' vengono indicati vendite e acquisti successivi a movimenti da/verso un deposito (esclusi i regimi *call-off stock* e *consignment stock*);

N6: Con la modalità '32' vengono indicati vendite o acquisti preceduti da spedizione in visione o in prova a fini di vendita (inclusi i regimi *call-off stock* e *consignment stock*);

N7: Per la corretta indicazione del valore statistico si faccia riferimento alle relative indicazioni riportate nelle istruzioni alla compilazione;

N8: Con la modalità '71' vengono indicati gli arrivi in Italia di merce immessa in libera pratica in altri Stati membri, se tale movimentazione tra Stati membri non comporta un trasferimento della proprietà;

N9: Con la modalità '72' vengono indicate le spedizioni verso altri Stati membri per sottoporre le merci al regime di esportazione, se tale movimentazione tra Stati membri non comporta un trasferimento della proprietà.

Esempi

1) La Maintsystem Srl cede beni ad un cliente francese (operatore economico). La cessione è fatta a titolo definitivo.
In tal caso, nel modello Intra-1 bis andrà riportato nel campo «Natura della transazione A» il codice «1» tratto dalla Colonna A. Qualora il cedente sia un soggetto obbligato anche a compilare il campo «Natura della transazione B» dovrà indicare il codice «1» tratto dalla Colonna B.

Modello Intra-1 Bis

RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI

SEZIONE 1. CESSIONI DI BENI REGISTRATE NEL PERIODO

PERIODO: MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTITA IVA

PROGR.	ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	NATURA TRANS.		DENOMINAZIONE COMBINATA	BASSA RETTA	UNITA' SUPPLEMENTARE	VALORE STATISTICO IN EURO	COND. CORR.	MODO TRASP.	FASE DEST.	PAESE ORIG.	PAESE ORIG.
	STATO	CODICE IVA		A	B									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				1	1									

2) Qualora la Maintsystem Srl avesse ceduto beni a titolo definitivo ad un cliente portoghese «privato» (ossia che ha agito al di fuori dell'esercizio di imprese, arti e professioni), il modello Intra-1 bis non va compilato (si veda nota N2 della tabella «Codici Natura della transazione»).

3) La consegna di beni in conto lavorazione (beni che dovranno tornare nello Stato membro dal quale sono partiti) andrà segnalata nel seguente modo:

Modello Intra-1 Bis

RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI

SEZIONE 1. CESSIONI DI BENI REGISTRATE NEL PERIODO

PERIODO: MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTITA IVA

PROGR.	ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	NATURA TRANS.		DENOMINAZIONE COMBINATA	BASSA RETTA	UNITA' SUPPLEMENTARE	VALORE STATISTICO IN EURO	COND. CORR.	MODO TRASP.	FASE DEST.	PAESE ORIG.	PAESE ORIG.
	STATO	CODICE IVA		A	B									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				4	1									

Operazioni di *call-off stock*

Per comunicare il **trasferimento fisico** dei beni in **altro Paese membro**, presso il cliente finale **(11)**, in regime di *call-off stock* (anche detto di *consignment stock (12)*), disciplinato dall'articolo 38-ter, DI 331/1993 (per la parte acquisti) e dall'articolo 41-bis, DI 331/1993 (per la parte vendite), è stato introdotto il nuovo modello Intra-1 sexies, da presentare con la medesima periodicità fissata per le cessioni di beni **(13)**.

Inoltre, la movimentazione dei beni va annotata anche nell'**apposito registro** previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, DI n. 331/1993 **(14)**.

Esempio

La società Conoshock Srl, nel mese di gennaio 2022, ha trasferito in Germania, presso il cliente Gutenberg GmbH, dei beni in regime di *call-off stock*.

Al momento del trasferimento va compilato il modello Intra-1 sexies, riportante i seguenti dati:

ADM
AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Mod. INTRA-1 Sexies

RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI

SEZIONE 5. CALL OF STOCK

PERIODO MESE TRIMESTRE ANNO 2022 PARTITA IVA 12345678901

PROG. E	DESTINATARIO		TPD OPERAZIONE	NUOVO DESTINATARIO	
	STATO	CODICE IVA		STATO	CODICE IVA
1	2	3	4	5	6
1	DE	123456789	1		

La colonna può accogliere i seguenti codici:
 «1»: Trasferimento di beni;
 «2»: Cancellazione di un precedente trasferimento di beni (per beni tornati al mittente);
 «3»: Cancellazione di un precedente trasferimento di beni che sono stati spediti ad altro soggetto (in questo caso occorre indicare gli estremi del soggetto nelle colonne 5 e 6 del modello Intra-1 sexies)

Nel mese di maggio 2022 il cliente preleva la merce dal deposito: in questo momento avviene il trasferimento della proprietà dei beni, con il conseguente obbligo, da parte del cedente nazionale, di emettere la fattura (non imponibile, ai sensi dell'articolo 41, D.I. 331/1993) e di compilare il modello Intra-1 bis.

ADM
AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Mod. INTRA-1 Bis

RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI

SEZIONE 1. CESSIONI DI BENI REGISTRATE NEL PERIODO

PERIODO MESE TRIMESTRE ANNO 2022 PARTITA IVA 12345678901

PROG. E	LOCALITÀ		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	VALORE TRANI		COMENCLATURA COMBINATA	VALORE NETTO	UNITÀ SUPPLEMENTARE	VALORE STATISTICO IN EURO	COND. ORIG.	MOD. TRASP.	FASE DEST.	PROV. ORIG.	PAESE ORIG.
	STATO	CODICE IVA		5	6									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	DE	123456789		3	2									

Operazioni con la repubblica di San Marino

A decorrere dal 1° ottobre 2021 - a seguito dell'emanazione del Dm 21 giugno 2021 (15) - è stato **soppresso** l'obbligo di presentazione degli **elenchi riepilogativi** con riferimento agli acquisti/alle cessioni di beni con **San Marino**.

Ciò vale anche per le fatture emesse in forma cartacea (l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con operatori sammarinesi scatterà dal 1° luglio 2022), come confermato da un avviso (datato 16 dicembre 2021) pubblicato in data 17 dicembre 2021 dall'agenzia delle Dogane.

Note:

- 1)** L'obbligo di presentazione è sancito dall'articolo 50, comma 6, DI 331/1993 (articolo 262, Direttiva 2006/112/Ce) e riguarda le operazioni per le quali è dovuta l'Iva nel Paese del committente/cessionario. Non sono oggetto di comunicazione nei modelli Intrastat le prestazioni per le quali non è dovuta l'Iva nello Stato del committente (articolo 5, comma 4, Dm 22 febbraio 2010). Circa l'importanza della presentazione del modello Intrastat è opportuno ricordare che, a mente dell'articolo 41, comma 2-ter, DI 331/1993, ai fini del regime di non imponibilità Iva delle cessioni intra-Ue è altresì necessario che il cedente nazionale abbia compilato l'elenco riepilogativo Intrastat delle vendite o ne abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione (articolo 138, Direttiva 2006/112/Ce).
- 2)** Concertata con l'agenzia delle Entrate e d'intesa con l'Istat.
- 3)** Recante le specifiche tecniche e le modalità a norma del Regolamento Ue 2019/2152 relativo alle statistiche europee sulle imprese. Si ricorda che la comunicazione dei dati statistici è prevista dal Regolamento Ce 638/2004 e dal Regolamento Ce 1982/2004: entrambi i regolamenti sono stati abrogati dal 1° gennaio 2022. Da questa data si applicano gli articoli da 11 a 15, Regolamento Ue 2019/2152 che ha visto attuazione con il Regolamento Ue 2020/1197.
- 4)** Con questo Dlgs sono state recepite le disposizioni relative al regime di *call-off stock* contenute nella Direttiva Ue 2018/1910.
- 5)** Concetto relativo alla «nazionalità economica» del bene, da non confondere con la provenienza dei beni. L'origine discende da un legame qualificato tra merce ed un determinato Stato o territorio (quindi rappresenta una caratteristica della merce), mentre la provenienza esprime il luogo dal quale le merci vengono spedite.
- 6)** Articolo 60, Regolamento Ue 9 ottobre 2013, n. 952 (Codice doganale dell'Unione) e articoli 31-36, Regolamento delegato Ue 28 luglio 2015, n. 2446.
- 7)** Così, ad esempio, sono escluse dall'obbligo di indicazione negli elenchi Intrastat tutte le operazioni commerciali di acquisto di beni in cui i beni non entrano nel territorio italiano (ad esempio l'operazione triangolare in cui il soggetto italiano è il promotore dell'operazione).
- 8)** Tale limite va considerato distintamente per le cessioni (per l'Intra-1) e per gli acquisti (per l'Intra-2).
- 9)** È comunque facoltà di tali soggetti – che non hanno superato la soglia dei citati 20 milioni di euro, e che quindi possono indicare i dati in base alla disaggregazione a 1 cifra (colonna A) – indicare i dati della Natura della transazione in base alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B).
- 10)** Le operazioni triangolari vanno segnalate con il codice alfabetico solo nel modello Intra-1 bis (cessioni di beni). Le operazioni triangolari, indicate con codice alfabetico, non devono essere riepilogate negli elenchi Intra-2 bis (acquisti di beni) a partire dall'anno di riferimento 2018.
- 11)** Ma con effetti traslativi della proprietà differiti. Il differimento, che non può superare il periodo di 12 mesi dalla consegna, è fissato dal contratto e termina con il prelievo dei beni da parte del cliente Ue nel proprio Stato (in quel momento avviene il passaggio della proprietà e va emessa la fattura per documentare la cessione intra-Ue).
- 12)** Rm 235/1996 e Rm 44/E/2000.
- 13)** Il corretto adempimento degli obblighi relativi agli elenchi riepilogativi costituisce

un requisito sostanziale per considerare il trasferimento dei beni in uscita da uno Stato membro una spedizione in *call-off stock* (articolo 17-bis, Direttiva 2006/112/Ce).

14) Deve trattarsi di «apposito» registro, nel senso che deve avere quell'unica funzione e non dovrà accogliere la movimentazione di beni diversi da quelli oggetto di scambi intra-Ue (Risoluzione agenzia delle Entrate 5 agosto 2008, n. 346/E).

15) Che regola, dal punto di vista Iva (fatturazione elettronica), le operazioni tra l'Italia e la Repubblica di San Marino. L'emanazione del Dm del 2021 ha sancito la cessazione dell'efficacia del Dm 24 dicembre 1993, il cui articolo 4 prevedeva l'obbligo di presentare gli elenchi Intrastat, per la sola parte fiscale, relativi alle cessioni di beni in regime di non imponibilità Iva dall'Italia verso San Marino (salvo che il cedente non avesse rapporti commerciali con altri Paesi Ue).

In Redazione: Paolo Di Gregorio